

## GLOSSARIO

### **Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale**

Documento diramato dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile in caso di emissione di Avviso di condizioni meteorologiche avverse da parte del DPC e/o Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale da parte del CFR, contenente la dichiarazione dei livelli di allerta su tutte le Zone di Allerta della Regione ed il tipo di rischio.

### **Aree di accoglienza o ricovero**

Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l'allestimento e la gestione.

### **Aree di ammassamento soccorritori e risorse**

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

### **Aree di emergenza**

Le aree di emergenza sono luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione durante un'emergenza. Esse devono essere preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza e possono essere di tre tipi:

- Aree di ammassamento soccorritori;
- Aree di attesa;
- Aree di accoglienza o di ricovero.

### **Attività addestrativa**

Attività per verificare la prontezza e l'efficacia delle strutture operative e delle componenti di protezione civile, attraverso esercitazioni, per la verifica dei piani di protezione civile e, in generale, per la verifica operativa di procedure da attuare in emergenza (art. 6 -11, L. 225/1992).

### **Avviso**

Documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle Regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le possibilità e l'efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore.

Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione civile, affinché, sulla base di procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza.

### **Avviso di criticità regionale**

Documento emesso dal Centro Funzionale Regionale, in cui è esposta una generale valutazione del manifestarsi e/o dell'evolversi di eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata. L'avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per almeno le successive 24 ore in ogni Zona d'allerta.

### **Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo nazionale)**

Documento emesso dal DPC nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale.

L'Avviso meteo nazionale è costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal DPC stesso relativamente alle Regioni presso le quali il CFR non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche.

### **Avviso regionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo regionale)**

Documento emesso dal CFR se attivato ed autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale.

### **Bollettino**

Documento emesso quotidianamente dal CFC o CFR, in cui è rappresentata una previsione degli eventi attesi, sia in termini di fenomeni meteorologici che in termini di valutazione dei possibili conseguenti effetti al suolo.

La previsione è da intendersi in senso probabilistico, associata a livelli di incertezza significativa e che permane per alcune tipologie di fenomeni, ad esempio temporali.

Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione civile, affinché, sulla base di procedure univocamente ed autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza.

#### **Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica**

Bollettino emesso dal CFC per segnalare la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e idraulica mediamente attesi, per il giorno di emissione e per il successivo, sulle Zone di Allerta in cui è suddiviso il territorio italiano.

Il documento rappresenta la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di effetti al suolo (frane e alluvioni) dovuti a forzanti meteorologiche, sulla base di scenari di evento predefiniti. La previsione è quindi da intendersi in senso probabilistico, come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari di rischio in un'area dell'ordine non inferiore a qualche decina di chilometri.

#### **Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale**

Bollettino emesso dal CFC per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per il giorno di emissione e per i successivi, su ogni zona di vigilanza meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano.

Il documento rappresenta i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile, del possibile impatto sul territorio per il rischio idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo, o sulla popolazione in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai parametri meteorologici.

#### **Catasto delle aree percorse dal fuoco**

Dal 2000 ciascun comune è tenuto a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato, e aggiornarlo annualmente a fronte di nuovi incendi.

L'elenco delle particelle catastali interessate dall'incendio e, pertanto, soggette alle limitazioni previsti dalla legge, deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

#### **C.C.S. - Centro Coordinamento Soccorsi**

È uno dei Centri Operativi del Modello Integrato della Protezione Civile (Metodo Augustus) in aree di emergenza definite a rischio e preventivamente individuate nel territorio nazionale.

Queste aree fanno parte integrante della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Intercomunale e Comunale.

Al verificarsi di un evento calamitoso, i Centri Operativi vengono immediatamente attivati al fine di coordinare gli interventi di tutte le componenti e le strutture operative, costituenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile, che prendono parte alla gestione dell'emergenza.

Viene costituito presso tutte le Prefetture e le Provincie, una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità, provvede alla direzione ed al coordinamento degli interventi di Protezione Civile in sede Provinciale.

Il CCS fa parte dei Centri Operativi Provinciali, e coordina i COM (che operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci) e provvede alla direzione dei soccorsi e all'assistenza della popolazione del singolo Comune con i COC (che sono presieduti dal Sindaco locale).

#### **Centro Funzionale per finalità di protezione civile (rete dei Centri Funzionali)**

Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza.

Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai CFR e da un CFC, presso il DPC.

La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il servizio svolto dalla rete, nell'ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle Zone d'Allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

#### **Centro operativo**

Centro di protezione civile attivato sul territorio colpito dall'emergenza, per garantire la gestione coordinata degli interventi. Il centro deve essere collocato in area sicura rispetto alle diverse tipologie di rischio, in una struttura idonea dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico. È strutturato in funzioni di supporto, secondo il Metodo

Augustus, dove sono rappresentate tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla gestione dell'emergenza.

### **C.O.C. - Centro Operativo Comunale**

Centro operativo attivato dal Sindaco per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

### **C.O.M. - Centro Operativo Misto**

È uno dei Centri Operativi del Modello Integrato della Protezione Civile (Metodo Augustus) in aree di emergenza definite a rischio e preventivamente individuate nel territorio nazionale.

Queste aree fanno parte integrante della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Intercomunale e Comunale.

Al verificarsi di un evento calamitoso i Centri Operativi vengono immediatamente attivati al fine di coordinare gli interventi di tutte le componenti e le strutture operative, costituenti il Servizio Nazionale di Protezione Civile, che prendono parte alla gestione dell'emergenza.

Il COM è una struttura operativa decentrata il cui responsabile dipende dal C.C.S.; vi partecipano i rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative.

È istituito presso i Comuni a cura del Prefetto e dell'Amministrazione Provinciale competenti per territorio.

I compiti del COM sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati a livello provinciale con gli interventi dei sindaci appartenenti al COM stesso.

L'ubicazione del COM deve essere baricentrica rispetto ai Comuni coordinati e localizzata in locali non vulnerabili.

### **Condizione Limite per l'Emergenza**

Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

### **Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile**

Ai sensi dell'art. 6 della L. 225/92, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile. Concorrono alle attività di protezione civile anche enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica, ogni altra istituzione e organizzazione anche privata, e i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali.

### **Esercitazione di protezione civile**

Attività addestrativa delle Componenti e Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che, dato uno scenario simulato, verificano le proprie procedure di allertamento, di attivazione e di intervento nell'ambito del sistema di coordinamento e gestione dell'emergenza. Le esercitazioni possono essere di livello internazionale, nazionale, regionale o locali e possono prevedere il coinvolgimento attivo della popolazione.

### **Esposizione**

È il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.

### **Evento**

Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture del territorio. La legge n. 225 del 1992 all'art. 2, modificata dalla legge n.100 del 2012, individua tre tipi di eventi di protezione civile:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

### **Evento non prevedibile**

Evento generato da fattori non noti o, se noti, non sottoponibili ad analisi e misurazione; un evento imprevedibile non è caratterizzabile temporalmente o spazialmente.

### **Evento prevedibile**

Eventi generati da fattori noti e sottoponibili ad analisi e misurazione; gli eventi prevedibili sono caratterizzabili temporalmente, spazialmente ed in termini di probabilità di accadimento.

### **Funzioni di supporto**

Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della gestione dell'emergenza. Ciascuna funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza.

### **Gruppo comunale di volontariato di protezione civile**

Organizzazione istituita con deliberazione dell'amministrazione comunale, che raggruppa volontari di protezione civile alle dipendenze del Sindaco o di un suo delegato.

### **Incendio di interfaccia**

Incendio che interessa le aree di interconnessione tra la struttura antropizzata e le aree naturali.

### **Livelli di allerta**

Scala di allertamento del servizio nazionale della protezione civile in caso di evento atteso o in corso, che dispone l'attivazione della fase di prevenzione del rischio, e/o delle diverse fasi della gestione dell'emergenza.

La relazione tra i livelli di criticità valutati dal Centro Funzionale e i diversi livelli di allerta è stabilita, univocamente ed autonomamente, dalle Regioni, ed è adottata in apposite procedure.

### **Livelli di criticità**

Scala articolata su 3 livelli che definisce, in relazione ad ogni tipologia di rischio, uno scenario di evento che si può verificare in un ambito territoriale. Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata. La valutazione dei livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Regionale, se attivato, o del Centro Funzionale Centrale, in base al principio di sussidiarietà.

### **Metodo Augustus**

È uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per la pianificazione di emergenza ai diversi livelli territoriali di competenza. La denominazione deriva dall'idea dell'imperatore Ottaviano Augusto che "il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose".

### **Modello di intervento**

Organizzazione della risposta all'emergenza da parte del sistema di protezione civile ai diversi livelli di responsabilità, anche attraverso la pianificazione e l'attivazione dei centri operativi sul territorio.

### **Microzonazione Sismica**

Suddivisione di un territorio a scala comunale in aree a comportamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale, prendendo in considerazione le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche in grado di produrre fenomeni di amplificazione del segnale sismico e/o deformazioni permanenti del suolo (frane, liquefazioni, cedimenti e assestamenti).

### **Piano di bacino**

Strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo e all'utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio.

### **Piano comunale di emergenza**

Piano di emergenza redatto dai comuni per gestire adeguatamente un'emergenza ipotizzata nel proprio territorio, sulla base degli indirizzi regionali, come indicato dal D.Lgs. 112/1998. Tiene conto dei vari scenari di rischio considerati nei programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali.

### **Pericolosità**

Probabilità che in una data area si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo (tempo di ritorno). La pericolosità è funzione della frequenza dell'evento. In alcuni casi, ad esempio le alluvioni, è possibile stimare con un'approssimazione accettabile la probabilità che si verifichi un determinato evento entro il periodo di ritorno. In altri casi, come per alcuni tipi di frane, la stima è invece più difficile.

### **Procedure operative**

Complesso delle modalità che disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, l'allertamento, l'attivazione e il coordinamento delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

### **PEE - Piano d'emergenza esterna**

Documento ufficiale con cui l'autorità organizza la risposta di protezione civile per mitigare i danni di un incidente rilevante. Si basa sugli scenari che individuano le aree a rischio, cioè il territorio circostante uno stabilimento industriale dove, si presume, ricadano gli effetti dell'evento.

### **PEI - Piano d'emergenza interna**

Documento preparato dal gestore di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante per fronteggiare l'evento all'interno degli impianti. Il PEI prevede l'attivazione di squadre interne d'emergenza, con il concorso dei Vigili del Fuoco. Il gestore ha l'obbligo di informare le autorità dell'evento.

### **Pericolosità sismica**

Stima quantitativa dello scuotimento del terreno, dovuto a un evento sismico, in una determinata area. La pericolosità sismica può essere analizzata con metodi deterministici, assumendo un determinato terremoto di riferimento, o con metodi probabilistici, nei quali le incertezze dovute alla grandezza, alla localizzazione e al tempo di occorrenza del terremoto sono esplicitamente considerati. Tale stima include le analisi di pericolosità sismica di base e di pericolosità sismica locale.

### **Prevenzione**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 100/2012, la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

### **Previsione**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 100/2012, la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

### **Programmazione**

Attività che comprende la fase di previsione dell'evento, cioè la conoscenza tecnico-scientifica dei rischi di un territorio, e la fase della prevenzione, cioè la mitigazione dei rischi stessi. Il risultato sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza, gestita dalle amministrazioni competenti per territorio.

### **Rischio**

Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato periodo di tempo.

Il rischio quindi è traducibile nell'equazione:

$$R = P \times V \times E$$

P = Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in una data area.

V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

E = Esposizione: è il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio (es. vite umane, case) presenti in una data area.

### **Sistemi d'allarme**

Modalità di allertamento, conosciuta dalla popolazione e attivata dall'Autorità di protezione civile in caso di superamento delle soglie d'allarme.

### **Sostanze pericolose**

Sostanze e preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo dei decreti legislativi n. 52 del 1997 e n. 285 del 1998, o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni qui previsti.

### **Sistema nazionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico**

Sistema cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il servizio di protezione civile gestito dal Dipartimento e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali e il cui governo è nella responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Presidenze delle Giunte regionali.

Consiste in un sistema di procedure, strumenti, metodi e responsabilità definite e condivise, nonché in un linguaggio standardizzato e codificato, per le attività di previsione del rischio e di allertamento delle strutture preposte all'attivazione delle misure di prevenzione e delle fasi di gestione dell'emergenza. La struttura del sistema ha la sua base giuridica nella direttiva P.C.M. del 27 febbraio 2004.

### **Soccorso**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 100/2012, il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi ogni forma di prima assistenza.

### **Soglia**

Valore del parametro monitorato per cui scatta un livello di allerta.

### **Superamento dell'emergenza**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 100/2012, il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

### **Volontariato di protezione civile**

Componente del Servizio Nazionale individuata dall'art. 6 della Legge n. 225/1992, concorre alle attività di protezione civile in qualità di struttura operativa nazionale, con funzioni di supporto alle azioni di protezione civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di protezione civile.

Specificamente formato e addestrato, opera mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte da persone che aderiscono a organismi liberamente costituiti senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali di protezione civile. La partecipazione delle organizzazioni di volontariato al sistema pubblico di protezione civile è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001.

### **Vulnerabilità**

Propensione di una determinata componente ambientale, popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, ecc., a essere danneggiata da un dato evento in funzione dell'intensità dello stesso.

### **Zone di allerta**

Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici caratterizzati da risposta meteorologica, idrologica e nivologica omogenea in occasione dell'insorgenza del rischio.

### **Zone di vigilanza meteo**

Ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, adeguatamente individuati secondo dei criteri di omogeneità meteo-climatica.

Rappresentate nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, ad ognuna delle aree sono associati un colore di sfondo e, quando opportuno, una certa casistica di simboli per fornire una descrizione di semplice impatto visivo dei fenomeni meteorologici significativi previsti sulle varie porzioni di territorio.

### **Zonazione**

Individuazione e conseguente classificazione di zone del territorio nazionale, in funzione della pericolosità degli eventi attesi nelle medesime zone. In ambito sismologico, attribuzione a un determinato territorio suddiviso in zone, di un grado di sismicità utilizzato per la determinazione delle azioni sismiche e l'applicazione di norme tecniche. I comuni che ricadono in queste zone sono inseriti in elenchi, e classificati di conseguenza.